

Legge regionale 20 luglio 1967 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione.

Art. 1

Concorso nelle spese di gestione delle organizzazioni degli allevatori - Sovvenzioni e sussidi integrativi(1)(2)(4)(9)(10)

L' Amministrazione regionale è autorizzata:

a) (ABROGATA);

b) (ABROGATA);

c) (ABROGATA);

d) a concedere alle stesse organizzazioni sovvenzioni e sussidi per l' acquisto di attrezzature di laboratorio destinate ad analisi e ricerche concernenti la piscicoltura.

(3)(5)

I contributi, di cui alla lettera a) del precedente comma, sono concessi con decreto dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, sentito il parere del competente Ispettorato dell' agricoltura sulla rispondenza e sulla congruità delle spese indicate nei preventivi.

(6)

I contributi, di cui alla lettera b) del primo comma, sono concessi con decreto dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, previa approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente da parte del competente Ispettorato dell'agricoltura.

(7)

Le sovvenzioni ed i sussidi, di cui alla lettera c) del primo comma, sono concessi con

decreto dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, udito il parere del competente Ispettorato dell'agricoltura.

(8)

La misura dei contributi, delle sovvenzioni e dei sussidi sarà determinata, tenendo conto delle disponibilità dei fondi stanziati negli appositi capitoli di bilancio ed, a seconda dei casi, delle necessità e dei bisogni accertati e documentati, della reale e comprovata efficienza dell' organizzazione dell' Ente richiedente, del volume della sua attività, della cura dimostrata nelle gestioni decorse, della situazione economica della zona in cui opera, della importanza e del carattere delle iniziative promosse, nonché di ogni altra circostanza ai fini della determinazione dell' entità dell' intervento.

Le modalità di pagamento dei contributi, delle sovvenzioni e dei sussidi saranno stabilite con lo stesso decreto di concessione.

È fatto obbligo alle organizzazioni beneficiarie delle provvidenze di cui sopra, di fornire la dimostrazione e la documentazione dell' impiego delle stesse, secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 13/1975

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 58/1975

3 Parole aggiunte al primo comma da art. 7, primo comma, L. R. 58/1975

4 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.

5 Parole soppresse al primo comma da art. 23, comma 1, L. R. 16/1996

6 Secondo comma abrogato implicitamente da art. 23, comma 1, L. R. 16/1996

7 Terzo comma abrogato implicitamente da art. 23, comma 1, L. R. 16/1996

8 Quarto comma abrogato implicitamente da art. 23, comma 1, L. R. 16/1996

9 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R.

12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

10 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.